

**COMUNE DI VITTUONE (MI)**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Concessione, tramite finanza di progetto a termini dell'art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, per l'affidamento della progettazione definitiva (acquisita in sede di offerta) ed esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vittuone (MI), ivi compresa la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica e i servizi di Smart City**

**CIG: 98798072A8**

# Indice

Art. 1 Piattaforma telematica .....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
Art. 2 - Soggetto aggiudicatore.....	6
Art. 3 - Natura della concessione.....	6
Art. 4 - Oggetto della concessione e disciplina applicabile.....	6
Art. 5 - Durata della concessione.....	10
Art. 6 - Valore presunto del contratto, importo a base di gara.....	10
Art. 7 Finanziamenti .....	11
Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara.....	11
Art. 9 - Condizioni di partecipazione .....	11
Art. 10 - Sopralluoghi .....	13
Art. 11 - Chiarimenti .....	14
Art. 12 - Modalità di presentazione della documentazione .....	15
Art. 13 - Comunicazioni.....	15
Art. 14 - Subappalto .....	16
Art. 15 - Ulteriori disposizioni .....	16
Art. 16 - Cauzioni e garanzie richieste.....	17
Art. 17 - Requisiti di ammissione.....	20
Art. 17.1 - Informazioni generali .....	20
Art. 17.2 - Ulteriori informazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi .....	21
Art. 17.3 - Requisiti inerenti all' esecuzione dei lavori .....	23
Art. 17.4 - Requisiti inerenti alla progettazione.....	24
Art. 17.5 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .....	25
Art. 18 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.....	26
Art. 19 - Documenti da presentare per la partecipazione alla gara.....	27
Art. 19.1 - Contenuto della busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .....	27
Art. 19.2 - Contenuto della busta "OFFERTA TECNICA" .....	35
Art. 19.3 - Contenuto della "OFFERTA ECONOMICA" .....	36
Art. 20 - Accesso agli atti .....	37
Art. 21 - Criteri di aggiudicazione.....	37
Art. 21.1 - Presentazione dell'"OFFERTA TECNICA" .....	38
Art. 21.2 - Contenuti del file "OFFERTA TECNICA" .....	38

<b>Art. 22 - Valutazione dell'offerta.....</b>	<b>44</b>
<b>Art. 22.1 - Criteri di valutazione dell'OFFERTA TECNICA .....</b>	<b>44</b>
<b>Art. 22.2 - Modalità di valutazione dell'OFFERTA ECONOMICA .....</b>	<b>47</b>
<b>Art. 22.3 - Attribuzione punteggio complessivo .....</b>	<b>49</b>
<b>Art. 23 - Avvertenze generali .....</b>	<b>49</b>
<b>Art. 24 - Operazioni di gara.....</b>	<b>50</b>
<b>Art. 25 - Verifica in ordine alla potenziale anomalia delle offerte.....</b>	<b>52</b>
<b>Art. 26 - Adempimenti per la stipula del contratto.....</b>	<b>53</b>
<b>Art. 27 - Informativa sui dati acquisiti dal Comune.....</b>	<b>55</b>
<b>Art. 28 - Altre informazioni.....</b>	<b>57</b>

# Art. 1 Piattaforma telematica

## 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura sarà espletata con la piattaforma per l'e-procurement di Regione Lombardia, denominata SINTEL (anche "**Piattaforma**"), cui è possibile accedere all'indirizzo internet <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>. I concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma, entro il termine perentorio stabilito dal presente disciplinare, la documentazione richiesta che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

Il Comune di Vittuone non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Comune di Vittuone può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto

della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.vittuone.mi.it/amministrazione-trasparente/sezioni/603943-bandi-gara-contratti>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Il Comune di Vittuone si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo della Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana), tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

## **Art. 2 - Soggetto aggiudicatore**

Il soggetto aggiudicatore è il Comune di Vittuone (Codice Fiscale: 00994350155 - Partita I.V.A.: 00994350155), con sede in Piazza Italia 5, 20009 - Vittuone (MI).

Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Daniele Giovanni Ciacci, tel. 02 90320260-02 90320262 e-mail [settoretecnico@comune.vittuone.mi.it](mailto:settoretecnico@comune.vittuone.mi.it).

## **Art. 3 - Natura della concessione**

Il servizio, oggetto della presente concessione (d'ora in poi, anche, "Servizio"), è un servizio pubblico.

## **Art. 4 - Oggetto della concessione e disciplina applicabile**

La Società ENGIE Servizi S.p.A. (d'ora in poi il "Promotore"), con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 31, Roma, ha presentato in data 27 giugno 2022 (prot. n. 431/2022), una proposta di finanza di progetto, secondo la procedura di cui all'art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50/2016, per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di efficientamento

energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vittuone (MI), ivi compresa la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica e i servizi di Smart City.

In data 3 febbraio 2023, ENGIE Servizi S.p.A. ha depositato la documentazione integrativa richiesta da parte del Comune a seguito di una prima valutazione concernente la mera completezza documentale della proposta.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20/04/2023, il Comune ha ritenuto di poter valutare la proposta presentata da ENGIE Servizi S.p.A. come di pubblico interesse.

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina le modalità di partecipazione e di espletamento della procedura di gara indetta dal Comune di Vittuone (d'ora in poi "**Comune**" o "**Amministrazione**") avente ad oggetto:

*"Concessione, tramite finanza di progetto a termini dell'art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, per l'affidamento della progettazione definitiva (acquisita in sede di offerta) ed esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vittuone (MI), ivi compresa la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica e i servizi di Smart City", CIG: 98798072A8, avviata con **determinazione a contrarre n. 284 del 20/06/2023.***

La presente procedura è una "concessione di servizi" di cui all'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 (d'ora in poi definito anche "**Codice**"), da assentire conformemente a quanto stabilito dall'art. 164, co. 2, e dall'art. 183, co. 15, del Codice, nonché nel rispetto dei criteri ambientali minimi riferiti al settore dell'illuminazione pubblica, di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (pubblicato nella G.U. 28 aprile 2018, n. 98), recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*" e di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017), recante "*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*".

La presente procedura ha lo scopo di conseguire un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente, nonché il conseguimento di un risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza dell'impianto e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso, nell'osservanza degli obiettivi recati dalla Legge Regionale della Lombardia 7 ottobre 2015, n. 31.

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizi, il rischio operativo legato alla gestione del servizio - sotto forma, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, come definiti dall'art. 3, lett. aaa) e bbb), del Codice - è posto a carico del Concessionario. Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel contratto.

Fermi restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto della gara e dell'offerta presentata, sono oggetto della concessione le seguenti prestazioni, meglio individuate nella documentazione posta a base di gara, **compensate**, come stabilito dal successivo Art. 6 del presente Disciplinare di gara, **con il canone contrattuale** spettante al soggetto affidatario per come determinato in base al contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria:

1. la progettazione definitiva (acquisita in sede di offerta) ed esecutiva;

2. la fornitura di energia elettrica previa voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura della energia elettrica in capo al Concessionario, che diverrà intestatario dei medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti;
3. la manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione attraverso:
4. la manutenzione preventiva;
5. il monitoraggio, il controllo e le misure;
6. la manutenzione correttiva a guasto.
7. la fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, durante le attività di manutenzione ordinaria;
8. la Telegestione e il Telecontrollo degli impianti di pubblica illuminazione;
9. gli Interventi (di investimento) e relativi obiettivi compresi nel Canone del servizio, indicati nella relazione tecnica allegata al Progetto di fattibilità;
10. la Struttura Operativa, composta da:
11. la sede operativa del Concessionario;
12. il referente contrattuale;
13. lo staff tecnico amministrativo;
14. il personale operativo;
15. il Pronto intervento e la Reperibilità;
16. il Call Center;
17. la Manutenzione Straordinaria.

\*

L'aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell'art. 184, co. 1, del Codice, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 100.000,00 (centomila).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione del contratto.

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella "**aperta**" ai sensi dell'articolo 60 del Codice mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95 del Codice.

I concorrenti, compreso il Promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara e devono presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del Codice, la specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base della presente gara.

Ove, all'esito della procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione relativa all'esito della gara, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 15, del Codice e divenire aggiudicatario, qualora lo stesso dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con oneri a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui all'art. 183, co. 9, del Codice.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e/o di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui all'art. 183, co. 9, del Codice (e, quindi, entro un importo pari al 2,5% del valore dell'investimento proposto), e pari a € **24.697,57** (euro ventiquattromilaseicentonovantasette/57) oltre I.V.A.

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- "Modello 1 - Domanda di partecipazione",
- "Modello 1-bis - Dichiarazione integrativa",
- "Modello 2 - DGUE",
- "Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva",
- "Modello 4 - Attestazione sopralluogo",
- "Modello 5 - Offerta economica",
- "Modello 6 - Patto di integrità".

La gara è disciplinata, oltre che dal presente Disciplinare, anche dai seguenti documenti:

- bando di gara,
- bozza di convenzione con allagata la matrice dei rischi,
- progetto di fattibilità presentato dal Promotore e relativi allegati,
- Piano economico-finanziario asseverato,
- documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI),
- dati relativi ai consumi degli ultimi due anni,
- prezzario edito dalla Regione Lombardia (ovvero, in alternativa Prezzario edito dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi), ai fini della remunerazione degli eventuali interventi ulteriori non previsti nell'offerta tecnica,
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato con Deliberazione di G.C. del Comune di Vittuone n. 19 del 10.03.2022,
- "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" con le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;

documenti, questi, contenenti le clausole tecniche, economiche e/o amministrative che regolano i lavori, le forniture ed i servizi oggetto di concessione.

Tutti i documenti succitati (ad esclusione del prezzario) sono disponibili, oltre che sulla piattaforma SINTEL, sul sito *internet* del Comune al seguente percorso: <https://www.comune.vittuone.mi.it/amministrazione-trasparente/sezioni/603943-bandi-gara-contratti>, e non potranno essere trasmessi via mail o fax.

Le informazioni inerenti alla documentazione di gara potranno essere richieste al Responsabile del procedimento di gara come sopra indicato.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e formale, l'aggiudicatario sarà invitato a stipulare contratto mediante atto pubblico, le cui spese, imposte e tasse, sono a carico dello stesso.

Il luogo di svolgimento del Servizio è il territorio comunale di Vittuone (MI) - codice NUTS: ITC4C.

## **Art. 5 - Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di **anni 20 (venti)** decorrenti dalla data del Verbale di Presa in Consegna degli impianti.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare il Servizio agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando non sarà esperita una nuova procedura di gara o sino a quando il Comune interessato dall'affidamento avrà assunto la diretta gestione degli impianti oggetto del contratto o, in base alle norme vigenti a tale momento, avrà affidato la stessa a ente/società da esso partecipata in parte o in toto. In tal caso, resta inteso che il Concessionario avrà diritto unicamente a percepire la quota parte del canone relativa alla manutenzione dell'impianto, per come emergente dal quadro economico dell'intervento.

## **Art. 6 - Valore presunto del contratto, importo a base di gara**

L'importo complessivo presunto della concessione, per l'intero periodo di validità della stessa, è di € 5.334.800,00 (euro cinquemilatrecentotrentaquattromilaottocento/00), IVA di legge esclusa, inclusivo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi € 38.026,58 (euro trentottomilaventisei/58).

Il concorrente dovrà offrire:

- **un canone annuo** per l'insieme dei servizi oggetto di concessione, comprendente lo svolgimento delle attività dedotte nella documentazione posta a base di gara, inclusivo della fornitura dell'energia elettrica occorrente all'erogazione dei servizi stessi, degli oneri di gestione degli impianti e di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica, risparmio energetico e degli interventi obbligatori di ottimizzazione e miglioramento degli impianti, di entità inferiore al canone annuo posto a base di gara, quantificato in € 225.000,00 (euro/anno duecentoventicinquemila/00), IVA di legge esclusa. L'importo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è ricompreso nella determinazione del canone annuo della concessione, benché non soggetto, pro quota, al ribasso di gara.  
Il predetto canone annuo a base di gara, al netto di IVA, è così composto: € 97.000,00 (novantasettemila/00) quale componente del canone annuo di Illuminazione Pubblica; € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) quale componente del canone annuo di Disponibilità; € 73.000,00 (settantatremila/00) quale componente del canone annuo di Manutenzione;
- **lo sconto percentuale unico offerto** rispetto al prezzario posto a base di gara, relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriori non previsti nell'offerta tecnica, eventualmente richiesti nel corso della concessione;
- **il rimborso delle spese di consulenza economica-tecnica-giuridica connessa alla presente procedura pari a € 79.292,07 e le tempistiche previste per tale rimborso**

**oltre al rimborso delle spese di pubblicazione della presente gara pari a € 4.514,00 lordo IVA;**

È previsto un **Contributo pubblico Iniziale all'Investimento da parte dell'Amministrazione pari a € 700.000,00** (settecentomila/00), non soggetto a offerta economica.

Ai fini dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo della concessione è, pertanto, stimato pari a € 6.034.800, 00 (seimilionitrentaquattromilaottocento/00), oltre IVA di legge.

Il corrispettivo contrattuale, come risultante dall'offerta aggiudicataria, è suscettibile di modifica nei casi e con le modalità stabilite dalla documentazione posta a base di gara.

## **Art. 7 Finanziamenti**

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizio pubblico, il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture della stessa sono a totale carico dell'aggiudicatario - che sosterrà tutte le spese di investimento necessarie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento degli impianti secondo la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi ai sensi del d.lgs. n. 115/2008 -, il quale, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l'intera durata della concessione e percepire il relativo canone, secondo le modalità precisate negli atti di gara.

Fatto salvo il Contributo Iniziale previsto al precedente Art. 6, la controprestazione a favore del soggetto aggiudicatario consisterà, quindi, unicamente nel diritto a gestire funzionalmente il servizio in oggetto e a ricevere un canone annuo onnicomprensivo per le prestazioni oggetto del servizio, per come stabilite dalla documentazione posta a base di gara e dalla proposta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

## **Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo Art. 17, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

## **Art. 9 - Condizioni di partecipazione**

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità allegato costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure

di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Fermo quanto previsto dall'art. 95, co. 4, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*"), l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## Art. 10 - Sopralluoghi

È fatto **obbligo** ai concorrenti, in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara, di effettuare una visione degli impianti e delle dotazioni oggetto di concessione prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, *de visu*, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni previste in concessione. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara.

In sede di sopralluogo si dovrà prendere atto dello stato di fatto degli impianti e delle eventuali notizie utili ai fini dell'offerta.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico del Comune di Vittuone nella persona di arch. Daniele Giovanni Ciacci, inoltrando all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [settoretecnico@comune.vittuone.mi.it](mailto:settoretecnico@comune.vittuone.mi.it) una richiesta di sopralluogo che indichi nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. In tal caso i sopralluoghi saranno tassativamente svolti nel seguente periodo: dal 25 luglio 2023 al 18 agosto 2023.

In alternativa, i concorrenti possono procedere a effettuare il sopralluogo autonomamente, dovendo tuttavia attestare l'espletamento di tale formalità in sede di gara.

Qualora i concorrenti intendano effettuare il sopralluogo con l'ausilio dei responsabili dell'Ufficio Tecnico del Comune, tale sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune stesso, il quale confermerà per iscritto il giorno, l'ora ed il luogo dal quale inizierà il sopralluogo. A conclusione del sopralluogo il Comune rilascerà al referente del concorrente

un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta “Documentazione amministrativa”, così come descritto ai successivi articoli.

Ai fini di quanto sopra prescritto, si precisa che il Comune metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà **la sola funzione di apporre la propria firma** in calce alla dichiarazione del concorrente attestante l'intervenuto sopralluogo presso gli impianti e le dotazioni oggetto di affidamento.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, da un procuratore o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega dell'operatore economico concorrente. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Per il Promotore non è necessario effettuare il sopralluogo.

Si precisa, peraltro, che l'offerta dovrà essere presentata da ciascun partecipante alla gara esclusivamente sulla base della documentazione di stato di consistenza degli impianti e delle altre dotazioni funzionali alla gestione del servizio risultanti dagli elaborati posti a gara (per come delineati nella Proposta formulata dal Promotore, approvata dal Comune), che i partecipanti stessi accettano incondizionatamente, fatta salva comunque la possibilità, riservata all'offerente aggiudicatario, di effettuare una verifica precontrattuale dello stato di fatto degli impianti a tale data, con eventuale aggiornamento del canone sulla base delle risultanze accettate in contraddittorio con il Comune, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione posta a base di gara.

## **Art. 11 - Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità della piattaforma SINTEL denominata “*Comunicazioni della procedura*”, entro e non oltre le ore 12:00 **del 31/08/2023**.

I quesiti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine e nelle modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate non saranno presi in considerazione.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante la funzionalità della piattaforma SINTEL denominata “*Comunicazioni della procedura*”. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno inoltre pubblicate in forma anonima sul sito del portale SINTEL all'interno della presente procedura di gara.

La suddetta nota costituirà quindi parte integrante degli atti a corredo della gara. In tale prospettiva, si invitano i concorrenti a consultare periodicamente tale sezione del sopraindicato sito internet durante la fase di predisposizione delle offerte.

Sarà onere del concorrente visionare tale sito internet prima della spedizione dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

## **Art. 12 – Modalità di presentazione della documentazione**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere **sottoscritte con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100MB per singolo file, anche sotto forma di cartella compressa.

La Piattaforma Sintel supporta firme digitali generate nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (p7m). Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Comune, con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del Comune, formulata ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, **costituisce causa di esclusione**.

## **Art. 13 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente nella Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative: all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **Art. 14 - Subappalto**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non si configurano quale subappalto il verificarsi dei casi di cui all'art. 174, comma 2, del Codice né le circostanze di cui all'art. 105, co. 3, del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Salvo il caso di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, il Comune non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al Concessionario che dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/i subappaltatore/i.

## **Art. 15 - Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

È facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; è facoltà del Comune, dopo l'aggiudicazione della gara, di non stipulare il contratto.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Comune.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulata una volta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto di servizio sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

## **Art. 16 – Cauzioni e garanzie richieste**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari a 2% dell'importo preventivato del servizio e precisamente di importo pari ad € 106.696,00 (diconsi euro centoseimilaseicentonovantasei/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia, può essere costituita, a scelta del concorrente:

a) presso l'istituto Banca Popolare di Milano filiale di Vittuone – Tesoreria comunale, a titolo di pegno a favore del Comune di Vittuone, esclusivamente con bonifico (IBAN IT61W05034340900000000070000).

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)  
[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (soggetto aggiudicatore);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dalle consorziate e/o dal consorzio.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**I concorrenti devono anche costituire, ai sensi dell'art. 183, co. 13, primo periodo del Codice, una cauzione di importo pari a € 24.697,57 (euro ventiquattromilaseicentonovantasette/57),** corrispondente al 2,5 % del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Tale ultima cauzione non è riducibile. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto.

Tale cauzione può essere costituita con le modalità sopra riportate relative alla cauzione provvisoria.

All'atto della **stipulazione del contratto** l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del Codice.

Anche considerato che gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente procedura s'intendono affidati in custodia al Concessionario, con le conseguenze disciplinate dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, e che il Comune di Vittuone s'intenderà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e/o cose, che dovessero derivare per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del contratto da affidarsi con la presente procedura, il Concessionario, prima della presa in consegna degli impianti, dovrà stipulare:

1. una polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR-EAR") secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice e dello schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193 per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione;

2. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a:

- Massimale per responsabilità civile verso terzi, Euro 10.000.000,00
- Massimale per prestatori d'opera, Euro 10.000.000,00.

All'atto della stipulazione del contratto, dovrà essere altresì prodotta polizza di responsabilità civile e professionale dei progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista è posta a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, e anche derivanti da errori od omissioni nella redazione dei documenti progettuali. La garanzia è prestata con massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Il concessionario presta le ulteriori garanzie previste nella Bozza di Convenzione.

## **Art. 17 – Requisiti di ammissione**

### **Art. 17.1 - Informazioni generali**

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) di ordine generale, sanciti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

b) di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 83, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016; in particolare:

b.1 iscrizione presso la competente Camera di commercio industria e artigianato, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza, per l'attività oggetto della concessione.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b.2 essere una ESCO (Energy Service Company) in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti organizzativi, diagnostici, progettuali, gestionali, economici e finanziari di cui alla norma UNI CEI 11352;

c) di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale che, relativamente alla presente concessione, sono i seguenti:

c.1 essere solvibile nell'adempimento degli impegni assunti, da dimostrare mediante la presentazione di almeno due attestazioni rilasciate da due istituti di credito o intermediari bancari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice;

c.2 aver realizzato, nell'ultimo triennio (2020-2021-2022), un fatturato dichiarato ai fini I.V.A non inferiore a € 675.000,00 (euro seicentoseptantacinquemila/00) per lo svolgimento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica di impianti al servizio di centri urbani (comprensivo del servizio di gestione, manutenzione, ottimizzazione energetica ed erogazione di energia elettrica agli impianti di illuminazione). Il concorrente dovrà dimostrare tale fatturato presentando l'elenco dei principali servizi specifici prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio stesso (vedasi "Modello 2 - DGUE"). Salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione delle fatture rilasciate in copia conforme e

vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici in favore dei quali i servizi sono stati prestati.

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 83, co. 5, del Codice, perché consente un apprezzamento propedeutico sull'affidabilità del concorrente data la rilevanza e la natura del servizio da prestare;

c.3 aver gestito nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) il servizio di illuminazione pubblica, comprensivo della gestione, manutenzione, ottimizzazione energetica ed erogazione di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di ambienti urbani, in favore di una popolazione servita non inferiore a **8.956 (ottomilanovecentocinquantasei)** abitanti; il concorrente dovrà dimostrare tale requisito presentando un elenco con indicazione dei destinatari, il numero di abitanti, il periodo (vedasi "Modello 2 - DGUE"); si precisa che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti ambiti territoriali/committenti, purché almeno il 50% (cinquanta per cento) della popolazione minima sia servita in un'unica gestione, intendendosi per tale quella disciplinata da un medesimo contratto di servizio o una concessione. Salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione dei certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni dalle amministrazioni o dagli enti pubblici in favore dei quali i servizi sono stati prestati;

c.4 aver individuato la figura del responsabile della gestione del servizio, per il quale devono essere indicati i titoli di studio;

c.5 aver individuato la figura del responsabile della sicurezza, per il quale devono essere indicati i titoli di studio;

c.6 essere in possesso di sistemi di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e 14001 e alla vigente disciplina nazionale, rilasciato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati. In particolare, i certificati di qualità dovranno essere riferiti alle attività oggetto della concessione, ovvero ancora relativi almeno a "*PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI GLOBAL SERVICE PER CONDUZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ANCHE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DEL RISPARMIO ENERGETICO - PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI*";

d) abbiano adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dichiarino di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione.

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto in conformità all'articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016 inserendo la relativa documentazione nella busta "Documentazione amministrativa". Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**Art. 17.2 - Ulteriori informazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi**

I concorrenti che intendano presentare un'offerta in raggruppamento temporaneo di concorrenti (d'ora in poi definito anche "RTC"), o con l'impegno di costituire un RTC, ovvero in consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate:

- il "**Modello 1 - Domanda di partecipazione**":
  - in caso di RTC, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016, o GEIE costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dalla mandataria/capofila;
  - in caso di RTC, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016, o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dal consorzio medesimo;
  - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
    - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
    - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- le dichiarazioni di cui al "**Modello 1-bis - Dichiarazione integrativa**", in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva costituito o costituendo, devono essere rese e sottoscritte da ciascuna impresa associata/consorzata e, in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- i requisiti di cui all'Art. 17.1., lett. c.2 e c.3 devono essere posseduti dal RTC o dal consorzio nel suo complesso. La relativa dichiarazione secondo il "**Modello 2 - DGUE**" allegato al presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuna società componente il RTC e il consorzio (costituito ovvero costituendo). In caso di RTC costituendo o costituito, ovvero di consorzi non ancora costituiti, l'elenco dei principali servizi dovrà essere presentato dalle società che ne prendono parte e che hanno dichiarato la rispettiva percentuale/parte di requisito. Si precisa che i requisiti di cui all'Art. 17.1, lett. c.4 e c.5, devono essere dichiarati quantomeno da una società facente parte del RTC/consorzio. Il requisito relativo all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, di cui all'Art. 17.1, lett. b.1, deve essere posseduto e dichiarato da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta e il requisito di cui all'Art. 17.1, lett. b.2 deve essere posseduto e dichiarato quantomeno da una delle imprese che costituiscono il raggruppamento/una consorzata. In caso di RTC costituendo o costituito, ovvero di

consorzio non ancora costituito, i requisiti di cui all'Art. 17.1, lett. c. 6 devono essere posseduti e dichiarati:

- con riferimento al sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, da tutte le imprese che ne prendono parte;

- con riferimento al sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 14001 quantomeno da una società facente parte del RTC/consorzio;

➤ **le referenze bancarie** dovranno essere presentate:

- in caso di RTC costituendo o costituito, ovvero di consorzi non ancora costituiti: da tutte le imprese che ne prendono parte;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) del c. 2 dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: dal consorzio medesimo.

➤ **la cauzione provvisoria** dovrà essere prodotta:

- in caso di RTC costituito: dalla società mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di RTC, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti: da uno dei soggetti raggruppandi o consorziandi con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le società raggruppande o che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) già costituiti, dell'art. 45, c. 2 del D.lgs. 50/2016: dal consorzio medesimo.

➤ **le dichiarazioni di impegno a rilasciare la cauzione definitiva** devono essere rilasciate in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato a impegnare il garante e:

- in caso di RTC costituito: il soggetto garantito deve essere il RTI;
- in caso di RTC, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti: i soggetti garantiti devono essere tutte le società raggruppande o che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) già costituiti, dell'art. 45, c. 2 del D.lgs. 50/2016: il soggetto garantito deve essere il consorzio medesimo.

\*\*\*\*\*

Si rammenta che, in caso di raggruppamento verticale, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

### **Art. 17.3 - Requisiti inerenti all'esecuzione dei lavori**

Il concorrente che intenda eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione d'impresa deve essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, relativa all'esecuzione di lavori pubblici, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto di affidamento, e quindi **SOA per Categoria OG10, Classifica IV**, per progettazione e costruzione.

In caso di affidamento a terzi delle lavorazioni dedotte in affidamento, prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario comunicherà al Comune il nominativo dell'impresa esecutrice dei predetti lavori e consegnerà copia della qualificazione SOA dalla stessa detenuta.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il lavoro.

Tenuto conto della natura della presente procedura, che implica la predisposizione di un progetto definitivo in sede di offerta, le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti, di cui all'Art. 17.4, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice (che attesta il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del Codice, secondo quanto specificato nel successivo Art. 19.1, p.to 3).

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti di cui all'Art. 17.4 per lo svolgimento della progettazione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

### **Art. 17.4 - Requisiti inerenti alla progettazione**

I **progettisti dell'impianto di illuminazione pubblica** devono possedere i requisiti e le qualifiche previste nel Cap. 4.3.2.1. del d.m. 27 settembre 2017.

Il progetto di un impianto di illuminazione comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad aspetti di sicurezza legati alla conformazione e al dimensionamento dell'impianto stesso.

L'offerente deve disporre di personale, interno o esterno all'organizzazione aziendale, con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l'impianto e i singoli apparecchi anche al fine di ridurre gli impatti ambientali.

In particolare, l'offerente deve presentare l'elenco del personale, dedicato alla progettazione dell'impianto, specificamente formato almeno in merito a:

- fotometria;
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi;
- installazione;
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;
- metodi di misura del flusso luminoso.

Il **progettista dell'impianto elettrico** dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.

Il **progettista illuminotecnico**, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare (pari a n. 1764);
- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale

apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:

- l'apparecchio rientra nella classe IPEA\* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI\* A++, se prima del 31/12/2020;
- l'apparecchio rientra nella classe IPEA\* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI\* A3+, se prima del 31/12/2025,
- l'apparecchio rientra nella classe IPEA\* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI\* A4+, se dopo il 1/1/2026.

**Il progettista per la documentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica**, anche semplificata, ovvero degli elaborati equivalenti da prodursi in conferenza di servizi, per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., dovrà essere in possesso dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

**Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione** dovrà essere in possesso di:

1. requisiti abilitanti per coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
2. aver partecipato ai corsi di aggiornamento periodici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

L'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

In sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere indicati i nominativi dei singoli progettisti, persone fisiche personalmente responsabili, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. Dovrà essere inoltre indicata, nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali.

I progettisti devono inoltre possedere i **pertinenti requisiti stabiliti dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.**

L'attestazione circa il possesso dei requisiti inerenti alla progettazione di cui al presente Art. 17.4 è resa, dal concorrente attestato per prestazioni di progettazione e costruzione o dal progettista indicato/associato, nella pertinente sezione del DGUE o con separata dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente, ferma restando la produzione dell'ulteriore documentazione richiesta dal presente Art. 17.4.

### **Art. 17.5 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

Ai sensi della Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249 del 24 ottobre 2022, di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti, generali e speciali, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 e 6 della predetta Delibera, avviene anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito "FVOE").

Per i dati e i documenti a comprova dei requisiti non presenti nel FVOE o in caso di impedimenti tecnici relativi alla disponibilità/utilizzo del FVOE, i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni (previa indicazione, da parte dell'operatore, degli elementi indispensabili per il loro reperimento) sono acquisiti d'ufficio dalla stazione

appaltante e, negli altri casi, dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo SINTEL.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al *link* (Servizi ad accesso riservato - FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute.

Il sistema rilascerà un "PASSOE" che il concorrente dovrà caricare in Piattaforma in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

## **Art. 18 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura. L'offerta deve pervenire, attraverso la piattaforma SINTEL, entro e non oltre le **ore 11:00 del giorno 15/09/2023** a pena di irricevibilità.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa, salvo quanto previsto dall'art. 83, co. 9, del Codice

Ciascun concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. In tal caso, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano il Comune e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

Ai fini della presentazione dell'offerta, è richiesta la presentazione di n. 3 (tre) buste telematiche da inserire in piattaforma SINTEL, contenenti, rispettivamente:

- 1) BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",
- 2) BUSTA "OFFERTA TECNICA",
- 3) BUSTA "OFFERTA ECONOMICA".

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un'offerta già pervenuta nei termini.

Si precisa che l'offerta viene inviata al Comune solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico:

- di accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.

Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

- di compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte;

- di verificare in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel", in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

**Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **Art. 19 - Documenti da presentare per la partecipazione alla gara**

### **Art. 19.1 - Contenuto della busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip o equivalente con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**:

- 1. domanda di partecipazione**, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., nonché secondo l'allegato modello denominato "**Modello 1 - Domanda di partecipazione**", sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di RTI non ancora costituiti, le imprese mandanti si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a conferire alla mandataria designata mandato collettivo speciale con rappresentanza.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del Codice o GEIE, non ancora costituiti, le imprese consorzianti o riunende si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio o il GEIE.

In caso di RTI o consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del Codice o GEIE, non ancora costituiti, le imprese consorzianti o riunende si impegnano, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice (in caso di partecipazione in forma associata o plurisoggettiva, con riferimento a ciascuno degli operatori tenuti a rendere il DGUE ai sensi del presente disciplinare di gara), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) (in caso di RTI; consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del Codice o GEIE, costituiti o costituendi) la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale;
- c) di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni che regolano la presente concessione;
- d) di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, della Bozza di Convenzione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, della Proposta formulata dal Promotore, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al d.m. 28 marzo 2018 e al d.m. 27 settembre 2017, e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- e) di aver preso piena conoscenza degli atti di gara, dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le prestazioni e che i beni, servizi e lavori offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;
- f) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'Offerta;
- g) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata della concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- h) *(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

- 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- i) il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/05 per le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara previste nel presente Disciplinare;
  - j) (*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice;
  - k) di autorizzare il Comune, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (**oppure**) di non autorizzare il Comune, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Comune si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema@e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicarla sul "Modello 1 - Domanda di partecipazione".

Si precisa che le attestazioni di cui al presente paragrafo 1, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, devono essere rese dai soggetti indicati nel precedente Art. 17.2.;

- 2. dichiarazioni integrative**, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., nonché secondo l'allegato modello denominato "*Modello 1-bis - Dichiarazione integrativa*", con le quali il concorrente:
- a. dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
  - b. dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - c. dichiara di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile sarà valutata dall'Amministrazione Aggiudicatrice, nell'ambito delle successive procedure di gara indette da codesta Amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

- d. *(eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative)* dichiara che la società in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- e. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato con Deliberazione di G.C. del Comune di Vittuone n. 19 DEL 10.03.2022, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i predetti obblighi, a pena di risoluzione del contratto;
- f. di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
- g. dichiara di essere informato sul trattamento dei dati personali, così come specificato all'Art. 27 del presente Disciplinare ;
- h. dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- i. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà escluso dalla presente procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di servizio, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- j. dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per la presente concessione;
- k. dichiara di applicare tutte le norme contenute nel CCCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in concessione, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;
- l. indica i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL, se dovuta Cassa Edile, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- m. *(in caso di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 110 del Codice e dell'art. 95 del d.lgs. n. 14/2019):*

- *(dopo il deposito della domanda di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 14/2019)* indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale da cui è stato rilasciato;

- *(dopo il decreto di apertura)* indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

- nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, fermo quanto previsto dall'art. 95, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019.

**N.B.: Ai sensi dell'art. 95, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019, il concorrente presenta una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.**

Si precisa che le attestazioni di cui al presente paragrafo 2, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, devono essere rese dai soggetti indicati nel precedente Art. 17.2.;

3. **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, reso in conformità al **"Modello 2 - DGUE"** allegato al presente Disciplinare e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, secondo le modalità sopra descritte;
  - il soggetto di cui all'art. 46 del Codice eventualmente indicato o associato per la progettazione **attesta il possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del Codice mediante compilazione delle relative parti del Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, reso in conformità al **"Modello 2 - DGUE"** allegato al presente Disciplinare e sottoscritto digitalmente; i **requisiti inerenti alla progettazione** di cui all'Art. 17.4 del presente Disciplinare sono attestati con le modalità ivi previste;
  - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, secondo le modalità sopra descritte. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione è attestato secondo quanto indicato nel precedente par. 17.2 del presente Disciplinare;
  - La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, co. 1 e co. 2, del Codice è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, co. 3, del Codice.  
Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l'art. 80, co. 3, del Codice e, per quanto compatibile con le modifiche da ultimo apportate al Codice, il Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017.  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  
Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, in conformità al **"Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva"** allegato al presente Disciplinare.
  - In relazione alla Parte III, sezione B, del DGUE, si rammenta che, a termini dell'art. 80, co. 4, del Codice e ss.mm.ii., "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".**

Per l'individuazione dei limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, si rinvia al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2022, recante "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate" (G.U. Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2022).

#### **4. in caso di avvalimento:**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale;
- la dichiarazione di avvalimento, di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- il PASSOE dell'ausiliaria.
- 5. **documento attestante la garanzia provvisoria** di cui all'Art. 16, firmata digitalmente, con allegata la **dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva**, a eccezione dei casi ivi previsti;
- 6. **documento attestante la cauzione di cui all'art. 183, co. 13, del Codice**, firmato digitalmente;
- 7. copia conforme della **certificazione di parte terza** in corso di validità che attesti il rispetto dei requisiti organizzativi, diagnostici, progettuali, gestionali, economici e finanziari di cui alla norma UNI CEI 11352;
- 8. copia conforme delle **certificazioni UNI CEI ISO 9000 e 14001** in corso di validità e delle eventuali certificazioni e/o attestazioni che, ai sensi dell'art. 93, co. 7, del Codice, legittimano eventuali riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria;
- 9. dichiarazione, da rendere secondo l'allegato modello denominato "**Modello 4 - Dichiarazione sopralluogo**", con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi interessati dalla concessione con le modalità e i termini di cui al precedente articolo denominato "Sopralluogo", **ovvero** certificato rilasciato dal Comune di Vittuone secondo il citato modello allegato attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere svolto il servizio;
- 10. **le dichiarazioni - di almeno due istituti** bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 -firmate digitalmente dai rappresentanti degli istituti -, rilasciate in data non anteriore a sei mesi dalla data di indizione della gara, che dimostrino la solvibilità e puntualità nell'adempimento agli impegni assunti dal soggetto concorrente;
- 11. **la dichiarazione** a firma del legale rappresentante del concorrente attestante l'impegno ad accollarsi, in caso di aggiudicazione, gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune per lo svolgimento della presente procedura di gara, con particolare riferimento alle spese di pubblicità, alle spese di struttura sopportate per l'espletamento della presente procedura e alla liquidazione della commissione di gara, fino ad un massimo di **€ 10.000,00 (Euro diecimila/00)**;
- 12. **il modello 6 - Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione** dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta oppure da apposita procura notarile;
- 13. **la copia del DUVRI e del Progetto di Fattibilità, sottoscritti digitalmente per accettazione** dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta oppure da apposita procura notarile;
- 14. fermo restando quanto previsto dall'Art. 17.3 del presente Disciplinare di gara, i concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa devono produrre la **copia conforme dell'attestazione SOA in corso di validità**, per la seguente categoria: **OG10, Classifica IV**, nonché delle attestazioni SOA necessarie in relazione agli eventuali ulteriori interventi proposti in autonomia;
- 15. le dichiarazioni e la documentazione richiesti dal presente Disciplinare in ordine ai **requisiti inerenti alla progettazione**;

**16. documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC** dell'importo di € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera dell'Autorità n. 621 del 20 dicembre 2022, reperibile al seguente percorso: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022..> A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà inserire nella Piattaforma copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

## **17. PASSOE del concorrente.**

*Indicazioni dei documenti da produrre per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi:*

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" sono dichiarate le parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" sono dichiarate le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" è resa la dichiarazione da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" è resa la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" è resa la dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" è resa la dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" è resa la dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete

- nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" è resa la dichiarazione, da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestante:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Art. 19.2 – Contenuto della busta "OFFERTA TECNICA"**

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma SINTEL, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire l'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da persona munita di poteri di firma, redatta in conformità a quanto dettagliatamente indicato nel successivo Art. 21 e suddivisa nei seguenti documenti:

Relazione T1: Relazione illustrativa generale

Relazione T2: Progetto definitivo

Relazione T3: Caratteristiche del servizio e di gestione

Relazione T4: Dotazioni per la videosorveglianza

Relazione T5: Varianti migliorative alla Bozza di Convenzione

Relazione T6: Scheda sintetica descrittiva della proposta tecnica

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

### **Art. 19.3 - Contenuto della "OFFERTA ECONOMICA"**

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma SINTEL, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, inserendo a sistema il modulo recante la relativa offerta economica, predisposta secondo il format allegato alla legge di gara, secondo quanto *infra* specificato.

Nel campo "*oneri della sicurezza*" il concorrente dovrà inserire il valore inerente.

L'offerta economica è **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti, l'offerta deve essere **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi, l'offerta economica dovrà essere **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione del "Modello 1 - Domanda di partecipazione".

Il "**Modello 5 - Offerta economica**" contiene i seguenti elementi:

- a) **il canone annuo**, per l'insieme dei servizi oggetto di concessione, comprendente lo svolgimento delle attività dedotte nella documentazione posta a base di gara, comprensivo del servizio di gestione, manutenzione, la fornitura di energia elettrica e i servizi di *smart city* e di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, di entità inferiore al canone annuo posto a base di gara, quantificato in € **225.000,00** (euro/anno duecentoventicinquemila/00), IVA di legge esclusa.

A tal fine, il concorrente specifica altresì:

- l'importo della componente del canone annuo di Illuminazione Pubblica;
  - l'importo della componente del canone annuo di Disponibilità;
  - l'importo della componente del canone annuo di Manutenzione,
- sulla base dei quali è stato determinato il canone annuo complessivo offerto;

- b) **lo sconto percentuale unico offerto rispetto al prezzario posto a base di gara, relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriori non previsti nell'offerta tecnica, eventualmente richiesti nel corso della concessione;**
- c) **il rimborso delle spese di consulenza economica-tecnica-giuridica connessa alla presente procedura pari a € 79.292,07 e le tempistiche previste per tale rimborso.**

Nel "Modello 5 - Offerta economica", ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice, il concorrente dovrà altresì indicare i propri costi aziendali relativi alla sicurezza e i propri costi della manodopera per l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento. I costi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

Il valore complessivo dell'offerta economica formulata in sede di gara dovrà essere coerente con il Piano economico-finanziario che dovrà essere allegato alla stessa, **a pena di esclusione**. Più in particolare, all'interno della busta "OFFERTA ECONOMICA", il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, un **Piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, co. 9, del Codice**.

Tale Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano economico-finanziario.

Il Piano economico-finanziario dovrà essere firmato dal concorrente e, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o consorzi, secondo le istruzioni di cui sopra relative alla sottoscrizione dell'offerta economica.

## **Art. 20 – Accesso agli atti**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del Codice.

Ai sensi del comma 5 del succitato articolo i concorrenti dovranno dichiarare, in relazione alla documentazione inserita nella busta "Offerta tecnica", quali informazioni delle proprie offerte costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.

## **Art. 21 – Criteri di aggiudicazione**

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

*La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.*

*La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente.*

*La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

*Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.*

La Commissione di gara giudicherà le offerte ammesse alla gara attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle seguenti componenti:

**Offerta tecnica: punti 70**

**Offerta economica: punti 30**

Il punteggio massimo attribuibile al concorrente è pertanto pari a **100**.

### **Art. 21.1 - Presentazione dell'“OFFERTA TECNICA”**

Con riferimento alla componente tecnica delle offerte, saranno assegnati al massimo **70 punti** sulla base della valutazione degli elementi sotto indicati e desunti dall'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente.

**L'offerta tecnica costituisce il documento di riferimento, che assume valenza contrattualmente impegnativa per l'aggiudicatario, in cui ciascun offerente definisce:**

- 1. le modalità di esecuzione del servizio** per la gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e dei servizi di *smart city*, come dettagliatamente precisato nel Progetto di Fattibilità e nella documentazione posta a base di gara;
- 2. gli interventi che l'aggiudicatario si impegna ad eseguire** nell'arco temporale della concessione, descritti con la maggior chiarezza e dettagli possibili, estesi agli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico e agli interventi obbligatori di ottimizzazione e miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica, di cui al Progetto di Fattibilità e alla documentazione posta a base di gara;
- 3. gli eventuali ulteriori elementi offerti** riguardanti interventi eseguibili sull'impianto di illuminazione pubblica e il servizio di gestione e di *smart city*, aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto negli atti di gara.

Tutta la documentazione riguardante quanto sopra sintetizzato dovrà essere contenuta nella **Busta “Offerta tecnica”** e, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

### **Art. 21.2 - Contenuti del file “OFFERTA TECNICA”**

L'Offerta Tecnica, redatta e sottoscritta ai sensi del precedente Art. 19.2., dovrà essere composta **obbligatoriamente dalle seguenti relazioni**, in conformità a quanto di seguito specificato:

Relazione T1: Relazione illustrativa generale

Relazione T2: Progetto definitivo

Relazione T3: Caratteristiche del servizio e di gestione

Relazione T4: Dotazioni per la videosorveglianza

Relazione T5: Varianti migliorative alla Bozza di Convenzione

Relazione T6: Scheda sintetica descrittiva della proposta tecnica

Ciascuna relazione dovrà contenere obbligatoriamente i contenuti indicati nel seguito.

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) di seguito indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti

presentati oltre quanto di seguito definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

In dettaglio, il fascicolo dell' "Offerta tecnica" dovrà contenere:

### **Relazione T1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE**

Questa relazione dovrà contenere:

#### **1.1 Descrizione della Società concorrente:**

il concorrente dovrà descrivere la propria impresa (o consorzio, o ATI);

#### **1.2 Illustrazione degli aspetti peculiari e dei punti di forza dell'offerta tecnica presentata**

*La relazione T1 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ogni facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.*

Tale componente dell'offerta non dà diritto all'assegnazione di un punteggio tecnico, ma serve unicamente a descrivere la struttura organizzativa dell'impresa.

### **Relazione T2: PROGETTO DEFINITIVO**

Il progetto definitivo deve essere redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, di cui dovranno essere garantiti i contenuti minimi.

In dettaglio, il progetto definitivo dovrà contenere, in via indicativa e non esaustiva:

#### **2.1 Relazione descrittiva dello stato di fatto**

In questo capitolo si dovrà illustrare, sulla base dei sopralluoghi effettuati alle zone di intervento e delle notizie acquisite presso l'Ufficio tecnico del Comune di Vittuone, lo stato di fatto degli impianti e la loro consistenza e l'esame e la valutazione delle necessità di intervento in relazione agli interventi richiesti.

La relazione dovrà dare evidenza dei sopralluoghi effettuati, delle notizie acquisite, dei riferimenti normativi e tecnici assunti, delle osservazioni generali e particolari emerse, indicando necessità e priorità a giudizio del concorrente.

Allegati al capitolo 2.1:

- un censimento degli impianti almeno di livello 2 (così come definito dalla SCHEDA 2 del d.m. 28 marzo 2018). Il concorrente dovrà fornire adeguate giustificazioni per gli eventuali dati non rilevabili richiesti per conformarsi al livello 2, quali quadri elettrici se posti all'interno di proprietà private o non accessibili (il concorrente dovrà comunque indicarne la presenza);
- planimetrie con georeferenziazione dei punti luce con evidenziata la tipologia di apparecchio, di sorgente luminosa e di sostegno;
- planimetria con evidenziata distribuzione punti luce per quadro;
- planimetria con indicazione delle promiscuità elettriche e meccaniche;
- ulteriori planimetrie o elenchi tabellari ritenute utili.

#### **2.2 Relazione sugli interventi da eseguire**

In questa relazione il concorrente dovrà esaurientemente **descrivere la proposta tecnica complessiva degli interventi** che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad eseguire sugli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale nell'arco della concessione, **ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone come esplicitato nel Disciplinare di gara, il tutto coerentemente con quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi riferibili al settore della pubblica amministrazione.**

Sulla base delle richieste dell'Amministrazione Comunale e delle informazioni acquisite nella fase di analisi dello stato di fatto, **con specifico riferimento a ciascuno dei settori dell'adeguamento normativo, della riqualificazione tecnologica, del risparmio energetico e degli interventi obbligatori di ottimizzazione e miglioramento degli impianti**, dovranno essere riportati in dettaglio le indicazioni sui materiali, sulla tipologia degli elementi previsti caso per caso e sulle modalità di organico inserimento dell'intervento nel contesto, anche in rapporto agli impianti preesistenti, evidenziando, ove del caso, le eventuali varianti o migliorie proposte. La Relazione dovrà indicare inoltre l'elenco dettagliato e puntuale degli interventi previsti per la soluzione delle problematiche individuate in fase di analisi dello stato attuale, con indicazioni in merito ai materiali, alle nuove tecnologie o apparecchiature previste, dando altresì evidenza dei miglioramenti conseguibili, nonché delle modalità attraverso cui si intende rispettare le (e dare attuazione alle) previsioni recate dal Decreto 27 settembre 2017 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 dell'18 ottobre 2017), recante "*Criteria Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.*" e dal Decreto 28 marzo 2018 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2018), recante "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*".

In particolare:

- a) quanto agli **interventi di adeguamento normativo**, il concorrente deve fornire la descrizione tecnica di degli interventi previsti per consentire la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti. Gli interventi di conformità normativa prevedono anche la risoluzione delle problematiche legate ad eventuali carichi esogeni elettrici o statici.

Il concorrente deve allegare:

- disciplinare tecnico relativo alle infrastrutture tecnologiche offerte;
- planimetria con evidenziate le lavorazioni su sostegni;
- planimetria con evidenziati scavi e sostituzioni di cavi;
- tabella riassuntiva per ogni punto luce con indicazione degli interventi previsti;
- tabella riassuntiva per ogni quadro luce con indicazione dell'intervento previsto;
- planimetria distribuzione quadri con accorpamenti;
- schemi funzionali dei quadri;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

- b) quanto agli interventi di **riqualificazione tecnologica e risparmio energetico**, il concorrente deve fornire la descrizione tecnica degli interventi previsti per consentire la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la progettazione illuminotecnica e devono tenere conto delle indicazioni del citato d.m. 27 settembre 2017.

In tale documento il concorrente deve:

- indicare le modalità con cui intende raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico proposto, con specificazione delle modalità di riduzione del flusso luminoso;
- indicare la **percentuale di riduzione del consumo energetico annuo medio a punto luce** (unità di misura KWh) che il concorrente si impegna a conseguire a seguito dell'esecuzione degli interventi da realizzare sull'impianto di pubblica illuminazione comunale, fermo restando che tale percentuale dovrà essere almeno pari al **69%** rispetto a quanto registrato al momento dell'avvio della procedura (e ciò anche in modifica di quanto previsto, sul punto, dalla Proposta avanzata dal Promotore);
- indicare le ore totali annue di accensione dei punti luce (h/anno) che il concorrente si impegna a garantire a seguito dell'esecuzione degli interventi da realizzare

sull'impianto di pubblica illuminazione comunale, in misura pari o maggiore di 4.100 h/anno (Tolleranza +/- 50 ore) e comunque nel rispetto degli standard di illuminazione pubblica legati ai meccanismi di illuminazione crepuscolare;

- contenere i calcoli illuminotecnici: descrizione sintetica della metodologia e dei software utilizzati, delle scelte effettuate per la determinazione dei parametri illuminotecnici utilizzati e dei coefficienti a base di calcolo.

Inoltre, il concorrente deve allegare:

- un disciplinare tecnico relativo alle apparecchiature e agli impianti offerti;
- schede dei materiali e dei corpi illuminanti di cui si prevede l'installazione e conformità dei corpi illuminati al d.m. 27 settembre 2017 e alla L.R. n. 31/2005;
- planimetria contenente le categorie illuminotecniche di progetto;
- planimetria con evidenziata la distribuzione di progetto degli apparecchi;
- verifiche illuminotecniche;
- tabella riassuntiva con indicazione per ogni punto luce della fascia di accensione e del profilo di dimmerazione;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici);

- c) quanto agli **interventi obbligatori di ottimizzazione e miglioramento degli impianti**, per come previsti nella Proposta posta a base di gara, il concorrente deve fornire la descrizione tecnico-illustrativa degli interventi previsti, indicando le quantità, i materiali e la tipologia degli elementi previsti caso per caso.

Inoltre, il concorrente deve allegare:

- un disciplinare tecnico relativo agli interventi sulle apparecchiature e sugli impianti;
- schede dei materiali e dei corpi illuminanti e conformità dei corpi illuminati al d.m. 27 settembre 2017 e alla L.R. n. 31/2005;
- schemi funzionali, eventuali elaborati grafici o tabellari;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

### **2.3 Interventi di *smart city* attivabili**

In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere la proposta tecnica complessiva degli interventi, di cui è comunque prevista la predisposizione da parte del Concessionario, per la formazione di sistemi intelligenti (sistema di telecontrollo/telegestione ed eventuali servizi aggiuntivi di *smart city*), ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone.

In particolare, il concorrente dovrà:

- a) descrivere il sistema di telecontrollo e telegestione, avente le funzionalità minime del sistema indicato nel progetto di fattibilità posto a base di gara, specificando almeno:
  - le dotazioni fornite all'Amministrazione;
  - le funzioni del sistema;
  - le apparecchiature da installare;
  - le modalità di fruizione e utilizzo;
  - il livello minimo di servizio garantito;
  - i dati che i sistemi sono in grado di rilevare, la periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire;
  - le dotazioni hardware e di connessione necessarie e le compatibilità con i sistemi più diffusi;
- b) descrivere gli ulteriori sistemi di *smart city* offerti, specificando almeno:
  - le dotazioni fornite all'Amministrazione;
  - le funzioni del sistema;

- le apparecchiature da installare;
- le modalità di fruizione e utilizzo;
- il livello minimo di servizio garantito;
- i dati che i sistemi sono in grado di rilevare, la periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire;
- le dotazioni hardware e di connessione necessarie e le compatibilità con i sistemi più diffusi.

Il concorrente dovrà allegare:

- disciplinare tecnico e schede dei materiali delle tecnologie previste;
- schemi funzionali, eventuali elaborati grafici o tabellari;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

## **2.4 Cronoprogramma**

Dovrà essere redatto un cronoprogramma degli interventi, con indicazione:

- del termine di presentazione dei progetti esecutivi, decorrente dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti;
- del termine di inizio e di fine di tutti gli interventi previsti, tenendo conto che gli stessi dovranno essere conclusi e funzionanti entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del rilascio delle occorrenti autorizzazioni, salvo il minor tempo offerto dalla proposta aggiudicataria.

## **2.5 Calcolo degli indici prestazionali post intervento**

In questo capitolo il concorrente deve inserire il calcolo degli indici prestazionali, *ex ante* ed *ex post*, ai sensi del capitolo 3.3.2 del d.m. 28 marzo 2018, comprensivo del diagramma di Kiviat *ex ante* ed *ex post*.

## **2.6 Sicurezza**

In questo capitolo il concorrente deve inserire una prima relazione indicativa del piano della sicurezza relativo alle attività e agli interventi oggetto della concessione, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

## **2.7 Ulteriore eventuale documentazione tecnica**

I concorrenti potranno produrre ulteriori elaborati grafici, computi metrici, schede di prodotti e documentazione di natura tecnica, riguardanti le opere da realizzare ovvero altri documenti ritenuti utili per una migliore esplicitazione delle proposte e per illustrare particolari aspetti tecnici o descrittivi relativi a materiali o lavorazioni previste. Il materiale allegato potrà avere il formato ritenuto più idoneo, ma comunque ripiegato in A4.

*La relazione T2 (Progetto definitivo) dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max 60 pagine (ovvero 120 facciate), ad esclusione della documentazione tecnica da produrre in allegato ai singoli capitoli e a quella di cui al capitolo 2.7, in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.*

*Con riferimento alla documentazione tecnica da produrre in allegato ai singoli capitoli e a quella di cui al capitolo 2.7, il materiale proposto dovrà avere un formato massimo pari all' A0, ripiegati comunque in A4.*

## **Relazione T3: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DI GESTIONE**

In questa relazione il concorrente dovrà descrivere, in modo chiaro e verificabile, le modalità con cui intende organizzarsi per erogare ciascun servizio oggetto della concessione, **ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone**, indicando, in via indicativa e non esaustiva:

### **3.1 Organizzazione del servizio**

In questa relazione il concorrente deve illustrare:

1. i criteri e le logiche utilizzate per la definizione della propria struttura organizzativa,
2. la struttura organizzativa messa a disposizione, le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità),
3. i mezzi e le attrezzature che si intenderanno adottare,
4. il piano di formazione proposto per il proprio personale,
5. il piano di formazione proposto per il personale della stazione appaltante preposto al controllo del servizio,
6. le modalità, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura organizzativa proposta, il Comune e gli utenti.

### **3.2. Modalità di erogazione dei servizi**

Descrizione delle modalità con cui il concorrente intende erogare i vari servizi connessi alla concessione e con cui intende misurare e monitorare il livello dei servizi.

### **3.3 Sistema informativo**

Illustrazione e descrizione del sistema informativo che il concorrente intende impiegare (hardware, software, procedure ecc.) per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica dell'Amministrazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti.

### **3.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Indicazioni dettagliate in merito alle prestazioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione preventiva programmata e straordinaria che il concorrente intende eseguire sugli impianti oggetto della concessione; indicazione delle tempistiche per la riparazione dei guasti e per il pronto intervento nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 28 marzo 2018.

*La relazione T3 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max 40 pagine (ovvero 80 facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.*

### **Relazione T4: DOTAZIONI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA**

In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere la proposta tecnica relativa alle telecamere rileva targhe per i varchi stradali del Comune e alle telecamere di sorveglianza sul territorio comunale che il concorrente stesso si impegna a fornire e a installare.

Il concorrente descrive le caratteristiche tecnico-prestazionali delle dotazioni offerte, almeno equivalenti rispetto a quelle indicate nella documentazione posta a base di gara e allega:

- schede tecniche dei prodotti offerti.
- disciplinare tecnico delle dotazioni offerte e delle relative tecnologie.

La relazione T4 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max 5 pagine (ovvero 10 facciate), ad esclusione della documentazione tecnica da produrre in allegato, in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.

Con riferimento alla documentazione tecnica da produrre in allegato, il materiale proposto dovrà avere un formato massimo pari all'A0, ripiegati comunque in A4.

#### **Relazione T5: VARIANTI MIGLIORATIVE ALLA BOZZA DI CONVENZIONE**

In questo capitolo il concorrente dovrà produrre una bozza di convenzione, in cui siano contenute, rispetto alla Bozza di Convenzione posta a base di gara, le migliorie proposte, fermo restando che tale documento dovrà essere elaborato conformemente alla Bozza di Convenzione posta a base di gara. Per una più agevole comprensione delle modifiche apportate in sede di gara, si richiede di produrre una relazione - obbligatoriamente contenuta in max 6 pagine (ovvero 12 facciate) in formato A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti - in cui siano sintetizzate le migliorie proposte rispetto alla Bozza di Convenzione posta a base di gara e in cui siano evidenziati gli articoli di quest'ultimo documento nell'ambito dei quali sono state apportate le modifiche proposte.

Si precisa che, ferma restando l'allocazione dei rischi in capo al partner privato operata dalla Bozza di Convenzione a base di gara e rappresentata nella Matrice dei Rischi a essa allegata, ai fini di una più semplice comparazione delle diverse proposte, le proposte migliorative del concorrente potranno riguardare esclusivamente gli aspetti indicati nel criterio di valutazione di cui all'Art. 22.1 punto 4) e che solo tali aspetti saranno oggetto di valutazione.

**Si precisa che la bozza di convenzione e la relazione sulle varianti migliorative presentate dal concorrente non dovranno contenere elementi che consentano di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell'offerta economica, che andrà invece prodotta esclusivamente all'interno della busta " OFFERTA ECONOMICA".**

Resta inteso che eventuali modifiche apportate al testo della Bozza di Convenzione, limitatamente agli aspetti consentiti dal presente Disciplinare, che non risultino effettivamente migliorative per il Committente rispetto a quanto contenuto nella documentazione posta a base di gara si intenderanno come non apposte, e ciò sulla base della valutazione della Commissione, e pertanto non verranno considerate né ai fini della valutazione dell'offerta né ai fini della successiva formalizzazione della Convenzione in caso di aggiudicazione.

#### **Relazione T5: SCHEDA SINTETICA descrittiva della proposta tecnica**

Al solo fine di agevolare le operazioni valutative, il concorrente dovrà produrre una relazione di sintesi concernente gli aspetti qualificanti della propria offerta con riferimento ai contenuti elencati nel presente Art. 21.2 e ai criteri di valutazione di cui al successivo Art. 22.1 del Disciplinare di gara.

Tale Scheda dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max 3 pagine (ovvero 6 facciate) in formato A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti.

### **Art. 22 - Valutazione dell'offerta**

La presente gara verrà aggiudicata con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, di cui all'art. 95, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.

#### **Art. 22.1 - Criteri di valutazione dell'OFFERTA TECNICA**

Le offerte tecniche saranno valutate sulla base del contenuto della documentazione presentata dai concorrenti nella busta "Offerta Tecnica" e con riferimento a quanto richiesto nella documentazione posta a base di gara.

Il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, di seguito specificato.

<b>Elementi di valutazione</b> (rif: capitoli del precedente Art. 21.2)	<b>Punteggio massimo</b>
1. Progetto definitivo <i>(fascicolo offerta tecnica - T2)</i>	<b>50</b>
2. Caratteristiche del servizio e di gestione <i>(fascicolo offerta tecnica - T3)</i>	<b>12</b>
3. Dotazioni per la videosorveglianza <i>(fascicolo offerta tecnica - T4)</i>	<b>3</b>
4. Varianti migliorative alla bozza di convenzione <i>(fascicolo offerta tecnica - T5)</i>	<b>5</b>
<b>Totale</b>	<b>70</b>

In particolare:

**1.** Il punteggio relativo al **progetto definitivo** proposto (**max 50 punti**) sarà attribuito sulla base dei seguenti sub criteri di valutazione:

a) Dimostrazione del grado di conoscenza dell'impianto e delle sue problematiche in base a quanto desumibile dalla relazione sullo stato di fatto e dal censimento di livello 2:  
**max 5 punti**

b) **Qualità tecnica e completezza degli interventi proposti**, concernenti in particolare gli interventi obbligatori previsti dalla Proposta avanzata dal Promotore, sulla base del progetto definitivo, dei cronoprogrammi e degli elaborati grafici e della documentazione tecnica allegata:  
**max 5 punti**

c) **Qualità tecnica, completezza e quantità** - sulla base del progetto definitivo, dei cronoprogrammi, degli elaborati grafici e della documentazione tecnica allegata - degli interventi di:

- adeguamento normativo **max 10 punti**
- riqualificazione tecnologica e risparmio energetico **max 10 punti**

d) **Tempi** previsti per la esecuzione degli interventi proposti, **in base al cronoprogramma**, tenendo conto della necessità di eseguire tutti gli interventi obbligatori entro il termine massimo di 12 mesi:  
**max 5 punti**

e) **Validità dell'impostazione degli interventi di smart city** proposti tenendo conto delle indicazioni fornite nel presente Disciplinare, da valutare anche alla luce delle iniziative già attuate dal concorrente nell'ambito dei servizi di *smart city* aventi le

caratteristiche previste dalla legge di gara:

**max 13 punti**

- f) Punteggio premiante attribuito ai concorrenti in possesso della **certificazione OHSAS 18001:2007** del Sistema di Certificazione Salute e Sicurezza rilasciata da Ente accreditato e relativa ad attività condotte nel settore merceologico cui si riferisce l'oggetto della concessione: **2 punti**

Il punteggio da attribuire (p.ti 2) è il seguente:

- possesso della certificazione: punti 2
- assenza della certificazione: punti 0

Per beneficiare del punteggio premiante, i concorrenti dovranno allegare copia della certificazione dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del concorrente ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000.

**2. Il punteggio relativo alle caratteristiche del servizio e di gestione** oggetto della concessione (**max 12 punti**) sarà attribuito sulla base dei seguenti sub criteri di valutazione:

- a) validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità, grado di dettaglio, chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, professionalità ed esperienza del personale di direzione ed operativo impiegato nell'erogazione del servizio: **max 1 punto**
- b) adeguatezza e completezza del piano di formazione previsto sia per il proprio personale che per il personale dell'Amministrazione: **max 1 punto**
- c) modalità di gestione dei rapporti: caratteristiche e grado di dettaglio delle procedure e delle modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con il Comune e con gli utenti: **max 2 punti**
- d) caratteristiche e funzionalità del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto della concessione e in grado di fornire al Comune la garanzia di trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica dell'Amministrazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti: **max 4 punti**
- e) puntuale definizione delle prestazioni, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sulle tipologie di componenti impiantistici oggetto della concessione, efficacia del programma manutentivo proposto, efficacia del servizio di pronto intervento: **max 4 punti**

**3. Il punteggio relativo alle dotazioni per la videosorveglianza (max 3 punti)** sarà attribuito sulla base dei seguenti sub criteri di valutazione:

- a) Validità tecnico-prestazionale delle dotazioni offerte per la videosorveglianza (telecamere rileva targhe per i varchi stradali del Comune e telecamere di sorveglianza sul territorio comunale): **max 3 punti**

**4. Il punteggio relativo alle varianti migliorative alla bozza di convenzione (max 5 punti complessivi)** sarà attribuito sulla base dei seguenti aspetti:

- Saranno premiate le proposte recanti: più pregnanti poteri di vigilanza e controllo, esercitabili da parte del Comune, sull'operato del Concessionario, e ciò anche in termini di incremento e di maggiore consistenza dei poteri (anche sanzionatori)

riconosciuti convenzionalmente al Comune al fine di assicurare il mantenimento, nel tempo, degli standard prestazionali previsti dalla Convenzione; un incremento delle penali contrattuali relative alle attività di costruzione e alle attività di gestione prospettate.

Per la valutazione dell'offerta tecnica, con riferimento a ciascuno degli elementi qualitativi, di cui ai sub-criteri di valutazione 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 3.a) e 4, cui è assegnato un punteggio discrezionale, ciascun Commissario disporrà di un massimo di cinque giudizi, e precisamente: non adeguato, poco adeguato, mediamente adeguato, adeguato e molto adeguato.

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali del punteggio attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione:

non adeguato = 0% del punteggio massimo attribuibile;

poco adeguato = 25% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

mediamente adeguato = 50% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

adeguato = 75% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

molto adeguato = 100% del punteggio massimo attribuibile.

In particolare, il punteggio finale sarà determinato calcolando la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari.

In relazione all'elemento tabellare, di cui al sub-criterio di valutazione 1.f), il punteggio è attribuito in base a quanto specificato in corrispondenza di detto sub-criterio.

La somma dei punteggi riferiti ai criteri e sub-criteri di valutazione determina il punteggio totale dell'offerta tecnica.

Si precisa, altresì, che non verrà effettuata la cd. **riparametrazione** dei punteggi.

## **Art. 22.2 – Modalità di valutazione dell'OFFERTA ECONOMICA**

A. Le **offerte economiche** saranno valutate applicando i seguenti parametri:

<b>Parametro</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>a) Canone annuo</b> , risultante dalla dichiarazione di cui al modulo allegato (al netto dell'IVA)	<b>18</b>
<b>b) Ribasso percentuale unico offerto rispetto al prezzo posto a base di gara</b> , relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriori non previsti nell'offerta tecnica, eventualmente richiesti nel corso della concessione, risultante dalla dichiarazione di cui al modulo allegato.	<b>5</b>

<p>c) <b>Rimborso delle spese di consulenza economica-tecnica-giuridica connessa alla presente procedura e le tempistiche previste per tale rimborso</b></p>	<p><input type="checkbox"/> offre il rimborso per le spese di consulenza che verrà effettuato <b>entro 1 mese</b> dalla sottoscrizione del contratto (7 pt)</p> <p><input type="checkbox"/> offre il rimborso per le spese di consulenza che verrà effettuato <b>entro 3 mesi</b> dalla sottoscrizione del contratto (5 pt)</p> <p><input type="checkbox"/> offre il rimborso per le spese di consulenza che verrà effettuato <b>entro 6 mesi</b> dalla sottoscrizione del contratto (3 pt)</p> <p><input type="checkbox"/> <u>non</u> offre il rimborso per le spese di consulenza (0 pt)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E più precisamente,

**A. l'offerta economica relativa al canone annuo (punto a) è valutata con la formula:**

$$P1.i = 18 * Off.min / Off.i$$

dove:

***P1.i*** punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo per offerta economica

***Off.i*** offerta economica del concorrente *i*-esimo

***Off.min*** migliore offerta economica tra quelle presentate tra tutti i concorrenti

**18** punteggio massimo assegnabile alla migliore offerta

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti un canone annuo di valore superiore a quello posto a base di gara.

\*\*\*

**B. il ribasso percentuale unico** relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriormente richiesti nel corso della concessione (**punto b**), è valutato con la formula:

$$P2.i = 5 * S.i / S.max$$

dove:

**P2.i** punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo per ribasso sul prezzario

**S.i** sconto offerto dal concorrente *i*-esimo

**S.max** migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i concorrenti

**5** punteggio massimo assegnabile al migliore sconto

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale in aumento rispetto al Prezzario posto a base di gara; alle offerte recanti una percentuale di sconto pari allo 0,0% sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

\*\*\*

C. l'offerta relativa al **rimborso delle spese consulenza** economica-tecnica-giuridica connessa alla presente procedura e **le tempistiche** previste per tale rimborso (**punto c**), è valutata in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito - con graduazioni intermedie - in ragione di quanto specificatamente offerto o non offerto, sulla base di quanto indicato nella precedente tabella.

### **Art. 22.3 - Attribuzione punteggio complessivo**

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione economica e tecnica.

Si precisa quanto segue:

- il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea;
- l'offerta presentata dal concorrente è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di svolgimento della gara.

### **Art. 23 - Avvertenze generali**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali rispetto agli importi posti a base di gara.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti entro il termine eventualmente fissato dalla legge o assegnato dal Comune, ovvero che abbiano reso

false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, in caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento, comportano l'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente, pena l'esclusione, dalla gara;
- saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti, o ad altra offerta propria o di altri;
- in caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 827/1924;
- nei limiti di quanto previsto dall'art. 83, c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli offerenti dovranno far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- il Comune si riserva il diritto di:
  - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
  - non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

## **Art. 24 - Operazioni di gara**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Vittuone, c/o Piazza Italia 5, 20009 , Vittuone (MI), il **giorno 25 settembre 2023 alle ore 10:00** e vi potranno partecipare, anche in videoconferenza, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per le sedute pubbliche, sul proprio sito <https://www.comune.vittuone.mi.it/> e sulla Piattaforma, saranno comunicate le modalità per la partecipazione alla seduta in videoconferenza.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, alla verifica della presenza delle seguenti buste telematiche denominate:

- "Documentazione Amministrativa";
- "Offerta Tecnica";
- "Offerta Economica".

La Commissione procederà quindi al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "Documentazione amministrativa", procederà:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

La Commissione procede all'apertura delle buste "Offerta Tecnica" prodotte dagli stessi, e ciò ai fini della semplice verifica del loro contenuto.

- in seduta riservata:
  - la Commissione esaminerà il contenuto della busta "Offerta Tecnica" di ogni concorrente ammesso alla gara;
  - la Commissione procederà all'assegnazione per ognuna di esse dei punteggi tecnici secondo le indicazioni riportate nel presente Disciplinare di gara.

Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.

- in seduta pubblica:
  - nel giorno e luogo opportunamente comunicati ai concorrenti, verranno annunciati i risultati della valutazione tecnica;
  - nella stessa seduta la Commissione aprirà le buste "Offerta Economica" dei concorrenti, dando lettura dei prezzi, dei ribassi offerti e delle altre voci che compongono l'offerta economica.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Dopo la lettura dei dati economici di ogni offerta presentata, procederà:

- all'assegnazione del punteggio economico,
- al conteggio finale dei punti assegnati ad ogni concorrente, procedendo alla somma del punteggio parziale attribuito alle diverse offerte *i*-esime (Pti + Pei),
- alla definizione della graduatoria provvisoria.

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, si procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà a richiedere un'offerta economica migliorativa, assegnando il termine perentorio per la presentazione della stessa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'Art.13. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'Art.13.

Di tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà apposito verbale.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 80, c. 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Disposta l'aggiudicazione definitiva, se ne darà comunicazione al soggetto risultato aggiudicatario e agli altri soggetti partecipanti alla procedura. Qualora si decida di non dare corso all'aggiudicazione i partecipanti non potranno richiedere alcunché, anche a titolo di indennizzo per i costi sostenuti.

## **Art. 25 - Verifica in ordine alla potenziale anomalia delle offerte**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 4, del Codice, avvalendosi del supporto della commissione di gara. Le spiegazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. Si potrà anche procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;

2) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta si possono indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;

3) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni.

Gli elementi costitutivi dell'offerta saranno esaminati (se del caso con il supporto della Commissione giudicatrice) tenendo conto delle giustificazioni fornite e ove le giustificazioni siano ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, possono essere richiesti, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'offerta potrà essere esclusa a prescindere dalle spiegazioni del concorrente, qualora quest'ultimo non presenti le spiegazioni entro il termine stabilito.

Sarà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

## **Art. 26 - Adempimenti per la stipula del contratto**

Con la comunicazione di cui dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire, a pena di revoca/annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione delle cauzioni definitive, indicate nella Bozza di Convenzione, in favore del Comune, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nella Bozza di Convenzione;
- b) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito nella Bozza di Convenzione;
- c) eventuali altri documenti richiesti.

A termini di quanto stabilito dall'art. 165, comma 3 del Codice, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto aggiudicatario della presente procedura, di una dichiarazione - da rendere ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 - con cui lo stesso attesti di essere in grado di far fronte agli investimenti occorrenti allo svolgimento di tutte le attività dedotte in affidamento. Nel caso in cui l'affidatario non renda tale dichiarazione entro il termine all'uopo fissato, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della garanzia di cui all'art. 93 del Codice, nonché allo scorrimento della graduatoria di gara.

In caso di RTC, consorzi, consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane la documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere presentata:

- in caso di RTC o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016, dalla società mandataria con indicazione che il soggetto garantito/assicurato è il RTC/consorzio;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio stesso.

Dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla società capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, della società mandataria ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole società raggruppate o consorziate.

Scaduti i termini sopra menzionati si verificherà se la documentazione prodotta sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare, e se l'aggiudicatario risulta essere in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per la stipula del contratto.

È fatta riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace a favore del concorrente. In caso di esito negativo, il concorrente sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

Il Comune si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto il Comune potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà perciò incamerata.

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell'aggiudicatario la documentazione di legge in materia di "antimafia".

A seguito della comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e secondo quanto stabilito all'articolo 32, c. 9 del D.lgs. 50/2016, verrà stipulato il contratto.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, c. 12 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente.

Resta inteso che:

- qualora l'aggiudicazione non possa essere disposta a favore dell'aggiudicatario a seguito delle verifiche o qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o comunque non risponda all'invito entro 15 (quindici) giorni, si potrà procedere ad incamerare la cauzione (o ad escutere l'alternativa fideiussione) e ad aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della graduatoria;
- in caso di risoluzione o recesso dal contratto, il Comune ha la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria fino al quinto classificato, a condizione che il soggetto di volta in volta interpellato sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti

ai fini della partecipazione alla presente procedura e di cui risultava titolare al momento della presentazione della propria offerta;

- l'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- si specifica sin d'ora che qualora l'aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari afferenti alla concessione, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 cit..

## **Art. 27 - Informativa sui dati acquisiti dal Comune**

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "*Regolamento*").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune, quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **Finalità del trattamento**

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica e dalla normativa antimafia.

Si precisa che:

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

### **Natura del conferimento**

Il concorrente è tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle categorie di "dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento. Il trattamento dei "dati personali relativi a

condanne penali e reati” di cui all’art. 10 del Regolamento, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e all’aggiudicazione.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune che cura il procedimento di gara o dal personale di altri uffici del Comune che svolgono attività ad esso attinente, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal Comune o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32, L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).

I dati potrebbero essere trasferiti a un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

## **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Comune.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento.

Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

## **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è il Comune di Vittuone nella persona del Sindaco pro-tempore, tel. 02 903201 – mail pec: [ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it) - mail

- [segreteriasindaco@comune.vittuone.mi.it](mailto:segreteriasindaco@comune.vittuone.mi.it).

Designato del trattamento: Dott.ssa Francesca Giuntini tel. 02 903201 mail pec: [ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it) - mail segretario@comune.vittuone.mi.it;

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Davide Panzetti – tel. 02 903201 mail pec: [ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it) .

## **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante *pro tempore* del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte del Comune per le finalità sopra descritte.

## **Art. 28 - Altre informazioni**

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.